



SGA 24_779 - G09337 – Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Milano, per un periodo di 5 anni

**CIG B401837E5E
CUI S80012650158202300073**

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 23 luglio 2024, questa Amministrazione ha approvato l'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Milano, per un periodo di 5 anni.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare la migliore offerta, ai sensi dell'art. 108 e in conformità ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 185 del d.lgs.36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura verrà espletata mediante la **piattaforma telematica *Appalti&Contratti e-Procurement*** utilizzata dall'Università degli Studi di Milano e disponibile all'indirizzo <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Ai sensi di quanto previsto nell'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini del procedimento sono pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2024, è la dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria dell'Università degli Studi di Milano.

Il Responsabile per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegata della Direzione della Direzione Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Milano.

La procedura è stata indetta in data 25/10/2024 con pubblicazione del bando di concessione secondo la normativa di legge.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 11.00 del giorno 25/11/2024.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo della **piattaforma telematica *'Appalti&Contratti e-Procurement'***.



La piattaforma è certificata in conformità alle regole tecniche stabilite dall'AGID d'intesa con l'ANAC e consente quindi l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (art. 26 del Codice).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di registrazione e di utilizzo della Piattaforma di cui sopra.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina di dettaglio dedicata alla presente procedura di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

A tal fine, si invitano gli Operatori Economici interessati a partecipare, che dovessero ravvisare un malfunzionamento della Piattaforma, a segnalarlo tempestivamente all'indirizzo settore.gare@unimi.it e agli indirizzi cristian.campanati@unimi.it; francesca.pasto@unimi.it; francesca.odelli@unimi.it specificando sempre gli estremi di riferimento della gara e il tipo di malfunzionamento riscontrato.

Dovrà quindi essere inviata tempestiva comunicazione all'Amministrazione Appaltante riportante l'indicazione esatta:

- della tipologia di problematica riscontrata;
- della data e dell'ora in cui la stessa si è verificata;
- di eventuali tempestive richieste di assistenza di tipo informatico effettuate accedendo alla sezione "Assistenza Operatori Economici" del Portale Appalti, come meglio sotto specificato.

I suddetti dati saranno indicativi dell'assunzione – da parte del concorrente – di una condotta diligente. Al riguardo si precisa che i tempi medi minimi di caricamento dell'offerta nella sua completezza si attestano in minimo 30 minuti.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di seguito indicata. Limite dimensione della documentazione offerta:



Limite totale busta = 3 GB

Limite singolo file = 60 MB.

Tale aspetto è di assoluto rilievo ai fini di non incorrere in problemi di sistema e di caricamento.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita registrazione, alla piattaforma telematica (in caso di RTI è necessario sia iscritta al portale almeno la mandataria).

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale per la registrazione alla piattaforma telematica (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp), al fine di ottenere nome utente e password di accesso all'area riservata all'operatore economico, e dei manuali di utilizzo della piattaforma (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), per disporre delle funzionalità utili alla partecipazione alla presente procedura di gara.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma 'Appalti&Contratti e-Procurement'.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, individuare la presente procedura e cliccare su "visualizza scheda", quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante "presenta offerta" e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, una busta virtuale contenente la documentazione tecnica, una busta virtuale contenente l'offerta economica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate accedendo alla sezione "Assistenza Operatori Economici" del Portale Appalti, lato Operatori Economici, disponibile al seguente link https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di concessione;
- Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (All. 1 al Disciplinare di gara);
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 36/2023 (All. 1bis al disciplinare di gara);
- Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (All. 2 al Disciplinare di gara);
- Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015 (All. 3 al Disciplinare di gara);
- Schema di contratto (all. 4 al Disciplinare di Gara);
- Modello offerta economica (All. 5 al Disciplinare di Gara)
- Documento di gara unico europeo (file XML);



La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:
<https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del capitolato e del presente disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp) entro e non oltre il giorno **14/11/2024 ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del dlgs. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione Comunicazioni dell'Amministrazione.

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o con altre modalità diverse da quella prevista.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita area “Comunicazioni riservate al concorrente” e “Comunicazioni dell'Amministrazione” e nelle altre sezioni della piattaforma tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.



Tutte le comunicazioni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica.

Tuttavia, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Vista la particolare natura del servizio oggetto di concessione e la necessità che venga eseguito in maniera unitaria, non è prevista la suddivisione in lotti della presente concessione.

Il valore stimato della concessione, per i 5 anni, è pari a euro 550.000,00, IVA esclusa.

Tale valore è stato stimato considerando la gestione dei flussi finanziari relativi al bilancio generale dell'Ateneo.

Per flusso si intende l'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita.

L'ammontare complessivo indicativo di tali flussi è di circa € 2.100.000.000,00 annui.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere:

- codice **CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali – ABI** - codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20: **J241**.

L'incidenza del costo della manodopera è pari al 25%.

4. DURATA DELL'APPALTO

4.1 DURATA

La durata della presente concessione è prevista in **5 (cinque) anni**, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (previsione dal 01.01.2025 al 31.12.2029).



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95, c. 1 lett. d) del Codice):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, ove ritenuto necessario si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (art. 68, co.14 del Codice).

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o



costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al presente appalto è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

a) I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal Codice (assenza di cause di esclusione previste dagli **artt. 94, 95 e 98 del Codice** e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente** alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ad attestazione del requisito di cui al **punto 6.1 relativo alle cause di esclusione** il concorrente dovrà compilare le relative sezioni del DGUE e/o della domanda di partecipazione, allegati al presente Disciplinare.

Altre cause di esclusione

b) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ad attestazione del requisito relativo all'assenza di **situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2011 (cd. clausola di Pantouflage)**, il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e/o della domanda di partecipazione, allegati al presente Disciplinare.

c) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ad attestazione del requisito relativo all'accettazione delle clausole del **patto di integrità**, l'accettazione delle clausole avverrà con la compilazione e relativa sottoscrizione del Patto di integrità medesimo (allegato 3 al Disciplinare).

6.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice, nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ad attestazione del requisito di cui al presente **punto 6.2.1 relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese**, il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE.



Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili e compilano la relativa sezione della Domanda di partecipazione.

In caso di RTI, di consorzi di concorrenti o GEIE, si precisa quanto segue, rimandando comunque a quanto meglio precisato ai successivi paragrafi **“Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”** e **“Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili”**:

- il sopracitato requisito essendo di carattere prettamente soggettivo, deve essere posseduto da tutti i membri del raggruppamento.

6.2.2. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica e professionale

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

- a) **aver svolto nel triennio 2021-2022-2023**, per almeno un anno consecutivo, **un servizio di cassa a favore di enti pubblici gestendo un flusso finanziario di almeno € 1.400.000.000,00**, con la precisazione che il flusso finanziario indicato dovrà riferirsi a un unico contratto;

Ad attestazione del requisito di cui al presente punto 6.2.2, lett. a) relativo all'esecuzione di servizi analoghi, il concorrente dovrà compilare la relativa sezione presente all'interno del DGUE e/o della Domanda di Partecipazione (avendo cura di indicare committente, tipologia dettagliata delle prestazioni svolte, importi al netto di IVA e specificando il valore relativo al periodo richiesto dal bando, luogo, data o periodo di esecuzione, se affidamento in favore di un RTI, indicazione della quota di riferimento) o allegazione al medesimo DGUE e/o alla Domanda di Partecipazione di documento riportante l'elenco.

La comprova del requisito è fornita, dall'aggiudicatario, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- b) **disporre**, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, **di almeno un'agenzia/filiale localizzata** ad una distanza non superiore a 3 km di percorrenza a piedi dalle sedi di Via Celoria, 22 (Città Studi), Via Festa del Perdono, 7 (Sede Centrale), Piazza Indro Montanelli, 14 (Sesto S. Giovanni – MI); nel territorio del comune di Lodi.

AD ATTESTAZIONE E COMPROVA del requisito di cui al presente punto 6.2.2, lett. b) il concorrente dovrà produrre un documento dal quale risulti l'esistenza di un'agenzia filiale entro la distanza indicata, eventualmente avvalendosi di applicazioni quali google maps o simili.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al punto 6.2.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al punto 6.2.2, lett. a) richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito relativo alla disposizione di una agenzia/filiale di cui al punto 6.2.2, lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.2, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



6BIS. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 102 d.lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna a garantire:

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al punto 3 'Oggetto dell'appalto', oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nelle ipotesi in cui il concorrente indichi l'applicazione di un differente contratto collettivo, garantendo comunque ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, lo stesso dovrà:

- allegare all'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (Art. 11 comma 4 del Codice);
- in caso di aggiudicazione, produrre la documentazione a comprova dell'equivalenza.

Ai fini dei successivi accertamenti ex art. 110 del Codice, la Stazione appaltante verificherà la documentazione prodotta dall'aggiudicatario;

- c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

AD ATTESTAZIONE: il concorrente è tenuto a compilare la dichiarazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 36/2023 (All. 1 bis), indicando le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni

Qualora l'operatore economico derogasse a quanto previsto al presente punto, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione contenente le argomentazioni a sostegno della non applicabilità degli impegni di cui all'art. 102 d.lgs. 36/2023.

A COMPROVA: ai sensi dell'art. 102 d.lgs. 36/2023, in sede di aggiudicazione, la stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 104 co. 4, l'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Pertanto, qualora ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'offerente intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti, dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- a) **il contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in originale o copia autentica;

Precisamente ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice: *“Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:*

- *oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;*
- *durata;*
- *ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento”.*

- b) **una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000**, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, 95 e 98 del Codice;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 per i servizi e le forniture;
- di impegnarsi verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;

- c) **DGUE** rilasciato dall'impresa ausiliaria e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilato nelle pertinenti sezioni del menzionato modello. Per la compilazione del DGUE da parte della società ausiliaria si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 14.2 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 104 co. 4 del Codice, nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104 co. 7 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



Ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (dichiarazione di avvalimento, il nuovo contratto di avvalimento, DGUE dell'ausiliaria subentrante).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel prestabilito termine di 5 giorni, fatto salvo un termine superiore indicato dalla Stazione Appaltante, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente, ai sensi dell'art. 104 co. 5 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento **non** è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'art. 104, co. 12 del Codice.

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELLA BUSTA 1 IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il contratto di avvalimento (non avvalimento premiale);
- 2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario;
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni;
- 4) Patto di integrità;
- 5) Informativa fornitori e clienti per trattamento dei dati personali.

8. SUBAPPALTO

In materia di subappalto, si applica la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.



Vista la natura fiduciaria del servizio oggetto di concessione, non è ammesso il subappalto della gestione dei flussi finanziari e di tutte le prestazioni connesse al servizio di emissione e gestione della carta multiservizi.

Il concorrente che intende subappaltare prestazioni diverse da quelle non subappaltabili dovrà indicarle espressamente. In difetto, il subappalto sarà vietato.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione del servizio, tenuto conto dell'oggetto dello stesso.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari a **€ 11.000,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

- a) la **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria: Banca Intesa Sanpaolo, Via Verdi, 8 – Milano (MI) - C/C bancario: 463971 – Codice ABI: 03069 – Codice CAB: 09400 - Codice IBAN: IT97G030690940000000463971 intestato a: Università degli Studi di Milano, indicando quale causale del bonifico **“Garanzia provvisoria - SGA 24_779 – Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa dell'Università di Milano – CIG B401837E5E”**;
- b) La **fideiussione** può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 01 Settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp



La **garanzia fideiussoria** deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 7) essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- 8) essere corredata da documento d'identità in corso di validità del soggetto che rilascia la garanzia, nonché di dichiarazione che ne attesti qualifica e poteri e che sia pertanto idonea a garantire la legittimazione dello stesso al rilascio della garanzia.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte



delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziate designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziate rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. **Riduzione del 10%** in caso di possesso di una tra le seguenti certificazioni: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 – gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 108, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e fornisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile altresì, mediante soccorso istruttorio, la presentazione di una garanzia di valore inferiore, purché la garanzia originaria sia stata costituita antecedentemente rispetto al termine di scadenza delle offerte, o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva



delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Si precisa che il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il contributo è dovuto è pari a € 77,00.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 25/11/2024, a pena di irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente Disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il dichiarante allega copia fotostatica di un **documento di riconoscimento, in corso di validità** (*per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti*).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.



12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“Offerta” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'Offerente interessato.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.



A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili** ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.
I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente **a pena di esclusione**, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo l'acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell'offerta.

Si considera insanabile, in tale ottica, la mancanza/irregolarità essenziale dei seguenti documenti:

- presentazione di un'offerta plurima o condizionata, ovvero offerte in aumento;
- mancata presentazione di una o più buste virtuali;
- mancata costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- mancanza o carenze non sanabili dei documenti di cui alle buste 2 e 3;
- inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno delle buste virtuali 1 e 2;
- mancato versamento del contributo a favore dell'ANAC.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del Codice sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta virtuale n.1 "Documentazione amministrativa" la seguente documentazione:

- 1) **Domanda di partecipazione (allegato 1 al Disciplinare);**
- 2) **Dichiarazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 36/2023 (allegato 1 bis al Disciplinare);**
- 3) **Informativa privacy (allegato 2 al Disciplinare);**
- 4) **Patto di integrità (allegato 3 al Disciplinare);**
- 5) **Documento di gara unico europeo (file XML);**
- 6) **Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;**
- 7) **Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC;**
- 8) **Garanzia provvisoria;**

Eventuale, solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice: copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;



- 9) *Eventuale procura: **copia conforme all'originale della procura*** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 10) *Eventuale Documentazione in caso di **avvalimento, di cui al punto 14.3 del presente Disciplinare;***
- 11) *Eventuale Documentazione per i **soggetti associati, di cui al punto 14.4 del presente Disciplinare;***

Qualora all'interno della busta amministrativa siano presenti documenti contenenti dati sensibili (ad es. dati giudiziari o dati relativi a residenza/domicilio/recapito) e pertanto non ostensibili in fase di accesso agli atti, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della busta amministrativa oltre alla versione integrale, anche una versione oscurata nelle sole parti contenenti dati sensibili. Anche le versioni parzialmente oscurate dovranno essere sottoscritte digitalmente.

14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione **è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente Disciplinare.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

L'Operatore economico dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e si impegna ad adottare le misure di *self-cleaning* qualora si verificano cause di esclusione successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;



- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.



Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato in alternativa mediante una delle seguenti modalità:

- a) tramite il **servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate**. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- b) tramite **modello F24, recante quale codice "2501"**. A comprova del pagamento, il concorrente allega una dichiarazione recante l'oggetto e l'indicazione del CIG della presente procedura (o del lotto/lotti cui si partecipa) ed avente in allegato il modello attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;
- c) **bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- d) **marca da bollo da euro 16,00**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. A comprova del pagamento, il concorrente allega obbligatoriamente all'istanza di partecipazione copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF, barrato e con indicazione del CIG della presente procedura.

SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI: tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento ("Imposta di bollo - SGa 24_779 – Servizio di cassa dell'Università degli Studi di Milano di durata quinquennale - CIG B401837E5E"). A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE)

Il concorrente compila il modello **DGUE** allegato in formato XML al presente Disciplinare. Il modello compilato dovrà essere convertito in formato PDF e quindi sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente.

Per la compilazione del DGUE deve essere utilizzata la funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma Telematica d'Ateneo. Tale funzione è disponibile accedendo alla pagina di compilazione della busta amministrativa.

Il concorrente produce, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Specificatamente, il modello dovrà essere così compilato:

Parte I – Motivi di esclusione

- A - Motivi legati a condanne penali
- B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
- C - Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
- D - Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 lettera a) del presente disciplinare.

Parte II – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:



- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 6.2.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità economico-finanziarie di cui al par. 6.2.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche-professionali di cui al par. 6.2.2 del presente disciplinare.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento, presentata e sottoscritta dall'ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento, presentato unitariamente, ma sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata;
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni.
- 4) Patto d'Integrità;
- 5) Informativa Privacy.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.



14.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (tale dichiarazione è ulteriore rispetto a quella presente nella domanda di partecipazione);
 - c. ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

L'informativa ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e il Patto d'integrità ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015 devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 2 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la **documentazione relativa all'offerta tecnica** nella Piattaforma, **a pena di inammissibilità dell'offerta**, nella busta virtuale n. 2 "Offerta tecnica".



L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal precedente punto 15.1 'Modalità di sottoscrizione' e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A. **Relazione tecnica-illustrativa** dei servizi offerti;

Inoltre, in caso di avvalimento premiale - **eventuale**:

B. **il contratto di avvalimento**;

Inoltre, non a pena di esclusione:

D. **Eventuale - relazione tecnica secretata**;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 ed all'All.5 del Codice.

Si precisa che nella "busta n. 2" contenente l'offerta tecnica non devono essere inseriti, pena l'esclusione, altri documenti oltre a quelli richiesti. In particolare, tutti i documenti contenenti riferimenti economici non dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica.

A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI SERVIZI OFFERTI

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

a.1.1) Relazione Metodologica in relazione all'esplicitamento del servizio - **MAX 18 PUNTI**

a.1.2) Possesso della certificazione Sociale ed Etica SA8000 - **MAX 2 PUNTI**

a.2) Modalità di funzionamento del sistema informatico di gestione "home banking" e "Ordinativo di Pagamento incasso (OPI)", ivi compresa la gestione dei flussi dispositivi e rendicontativi - **MAX 25 PUNTI**

a.3) Modalità di funzionamento delle procedure telematiche finalizzate alla riscossione e rendicontazione delle tasse e dei contributi studenteschi, incluso il sistema PagoPA, e delle procedure di rimborso a favore degli studenti - **MAX 25 PUNTI**

Indicazioni redazionali

La relazione dovrà essere redatta in formato A4 verticale, carattere "Arial 11" ad interlinea singola, per un totale massimo di n. 40 facciate, escluse copertina e pagina indice. Le pagine dovranno essere numerate progressivamente.

Gli eventuali inserti grafici (tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.), di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 sarà considerato alla stregua di due A4), dovranno essere conteggiati nel limite complessivo delle 40 facciate.

Non sono computati nel numero delle facciate solo le copertine e gli eventuali sommari, nonché eventuali CV allegati e l'ulteriore documentazione sopra espressamente indicata. Tutte le pagine della relazione eccedenti le 40 facciate non saranno prese in considerazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai punti 12 e 14.1.



Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli di cui ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste. Si precisa inoltre che ogni paragrafo della Relazione dovrà descrivere compiutamente l'argomento trattato e che saranno presi in considerazione, e quindi oggetto di valutazione, esclusivamente eventuali rimandi "per relationem" ad altri paragrafi specificamente indicati in maniera chiara e univoca dal concorrente.

B. Eventuale - Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale), il CONTRATTO DI AVVALIMENTO è presentato all'interno della presente busta e deve essere coerente con le dichiarazioni già rilasciate sull'avvalimento nella Busta 1.

C. Eventuale - RELAZIONE TECNICA SECRETATA

Il concorrente che abbia dichiarato nella domanda di partecipazione (allegato 1) **che l'offerta tecnica presentata è coperta da segreto tecnico/commerciale**, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, allega:

- **una dichiarazione comprovata e motivata, firmata digitalmente**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando analiticamente e in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Si segnala che, in particolare, dovrà essere evidenziata la sussistenza di ragioni fondate e concrete che giustificano la segretezza, quali, a titolo meramente esemplificativo, la presenza di brevetti o prodotti ovvero processi di proprietà esclusiva. Si segnala fin d'ora che non verranno prese in considerazione giustificazioni generiche, quali ad esempio riferimenti a know-how o a modalità organizzative oppure all'impegno temporale profuso per la preparazione dell'offerta.

Dovrà essere altresì evidenziato dettagliatamente il potenziale danno che potrebbe derivare all'operatore economico dall'ostensione integrale della propria offerta tecnica. L'operatore economico allega, altresì, eventuale documentazione a comprova di quanto dichiarato (es. brevetti, licenze, diritto di esclusività).

- **Una copia della relazione tecnica di cui sopra, firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.**

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si ricorda che è onere dell'operatore economico oscurare eventuali dati sensibili presenti (es. recapiti, foto, all'interno degli eventuali CV presentati).

Nel caso in cui il concorrente dichiari che l'offerta tecnica prodotta non è coperta da segreto tecnico/commerciale, lo stesso potrà caricare, in corrispondenza della voce "Relazione Tecnico-Illustrativa Secretata", una dichiarazione nella quale specifichi la non segretezza della propria offerta tecnica.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 3 – OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale n. 3 "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta come di seguito indicato:



- a) oggetto della gara, CIG e dati identificativi del concorrente;
b) con riferimento ai criteri indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.3, indicazione dei seguenti importi:

B.1. maggior contributo facoltativo , superiore a € 50.000,00 – MAX 10 PUNTI
B.2 minor costo rispetto a € 1,75 per le commissioni applicate sui bonifici effettuati nel circuito SEPA - MAX 4 PUNTI
B.3. minor tasso di interesse passivo in termini di % pari al tasso ufficiale di riferimento BCE + spread applicato all'anticipazione di cassa – MAX 1 PUNTO
B.4. minor costo fidejussioni espresso in termini di % annua unica sull'importo garantito – MAX 2 PUNTI
B.5. minor commissione espressa in termini di % annua rispetto allo 0,15% applicata alla delegazione di pagamento – MAX 3 PUNTI
B.6. minor canone annuo per la messa a disposizione di ciascun terminale POS – MAX 2 PUNTI
B.7. minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con bancomat – MAX 4 PUNTI
B.8. minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con carta di credito – MAX 4 PUNTI

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si evidenzia che i corrispettivi di cui ai punti da B.2 a B.8, così come il contributo di cui al punto B.1 costituiscono la base economica della procedura, pertanto con riguardo ai corrispettivi non sono previsti ulteriori corrispettivi economici da corrispondere al gestore del servizio.

c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, c. 9 del Codice e specificati all'art. 110, c. 5 lett. c), del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

d) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

L'operatore economico dovrà inoltre produrre il Piano economico-finanziario, ai sensi degli artt.177 comma 5 e 185 comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

Si ricorda che tale piano dovrà essere inserito nella busta n. 3 – offerta economica.



L'offerta economica deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente** o da un suo procuratore.

Nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Con riferimento alle generali modalità di sottoscrizione si rimanda a quanto puntualmente previsto al menzionato punto.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare la miglior offerta, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D. Lgs. n.36/2023 ed in conformità all'art. 185 del d.lgs. 36/2023.

La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio massimo complessivo di **100** punti, dei quali **70 attribuiti alla componente tecnica e qualità del servizio** ed i restanti **30 alla componente economica**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D	PUNTI T	SOTTOCRITERI
a.1)	Relazione Metodologica in relazione all'espletamento del servizio	20	18	2	A.1.2. Possesso della certificazione SA8000: - SI (2 PUNTI) - NO (0 PUNTI)
a.2)	Modalità di funzionamento del sistema informatico di gestione "home banking" e "Ordinativo di Pagamento incasso (OPI)", ivi compresa la gestione dei flussi dispositivi e rendicontativi	25			



a.3)	Modalità di funzionamento delle procedure telematiche finalizzate alla riscossione e rendicontazione delle tasse e dei contributi studenteschi, incluso il sistema PagoPA, e delle procedure di rimborso a favore degli studenti	25			
Totale		70			

17. 2 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio alla componente tecnica la Commissione giudicatrice procederà applicando la seguente formula:

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

\sum_n = sommatoria

Con riferimento agli elementi qualitativi della griglia relativa alla descrizione delle prestazioni, le offerte verranno valutate come segue: per ciascun criterio, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta valutata un coefficiente discrezionale - motivazionale compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente tabella:

COEFFICIENTE	CRITERIO MOTIVAZIONALE
0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Assolutamente insufficiente
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Mediocre
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti; successivamente è attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e di conseguenza sono riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il punteggio del concorrente per ciascun criterio/sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti, come sopra riparametrati, per il valore del relativo punteggio massimo. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuto per ciascun criterio/sub-



criterio. Le attribuzioni dei coefficienti numerici si intenderanno correlate al giudizio motivazionale indicato nella soprariportata tabella senza necessità di ripetizione nel relativo verbale.

Il coefficiente assegnato, moltiplicato per il punteggio massimo del relativo elemento qualitativo, determinerà il punteggio attribuito a ciascun parametro per ogni offerta.

17.3 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica è ripartito come di seguito precisato:

B.1. maggior contributo facoltativo , superiore a € 50.000,00 – max 10 punti	$\frac{\text{contributo offerto}}{\text{maggior contributo}} \times 10$
B.2 minor costo rispetto a € 1,75 per le commissioni applicate sui bonifici effettuati nel circuito SEPA - max 4 punti	$\frac{€ 1,75 - \text{offerta}}{€ 1,75} \times 4$
B.3. minor tasso di interesse passivo in termini di % pari al tasso ufficiale di riferimento BCE + spread applicato all'anticipazione di cassa – max 1 punto	$\frac{\text{Spread peggiore} - \text{spread da valutare}}{\text{Spread peggiore} - \text{spread migliore}} \times 1$
B.4. minor costo fidejussioni espresso in termini di % annua unica sull'importo garantito – max 2 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 2$
B.5. minor commissione espressa in termini di % annua rispetto allo 0,15% applicata alla delegazione di pagamento – max 3 punti	$\frac{0,15\% - \text{offerta}}{0,15\%} \times 3$
B.6. minor canone annuo per la messa a disposizione di ciascun terminale POS – max 2 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 2$
B.7. minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con bancomat – max 4 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 4$
B.8. minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con carta di credito – max 4 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 4$

Si precisa che i punteggi, tecnici ed economici, ottenuti con l'applicazione delle formule sopra esposte, i quali saranno riportati alla seconda cifra decimale, si otterranno mediante il sistema di calcolo automatico di un foglio Excel.

Le prestazioni oggetto della procedura saranno aggiudicate all'offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nell'ipotesi in cui due o più migliori offerte abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario l'offerente che avrà ottenuto il miglior punteggio per la qualità tecnica. Si richiama inoltre quanto previsto al Paragrafo 22 del presente Disciplinare.

In caso di presentazione di un'unica offerta, la Commissione non attribuirà alcun punteggio ma provvederà a proporre l'aggiudicazione dopo averne valutato la congruità e la convenienza. Verranno assegnati dei punteggi, ai soli fini della piattaforma telematica d'Ateneo, utilizzata per la gestione di tutto il ciclo della procedura d'appalto.

Sulla base dei punteggi così ottenuti, la Commissione Tecnica Giudicatrice dovrà compilare la graduatoria ai fini della proposta di aggiudicazione.



18 MODALITA' DI ACCESSO ALLA SEDUTA PUBBLICA

È possibile, per l'operatore economico che ha presentato offerta verificare lo stato di avanzamento delle fasi della procedura attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

Qualora l'operatore economico fosse interessato a **prendere parte alla seduta pubblica**, che si svolgerà mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, dovrà inviare, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta, tramite l'area 'Comunicazioni' della piattaforma "**Appalti&Contratti e-procurement**", nella pagina dedicata alla presente procedura, **una richiesta di partecipazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante e contenente:

- **nominativo della persona** che prenderà parte alla seduta pubblica, con l'indicazione della **qualifica ed eventuale delega** da parte del legale rappresentante;
- la copia del **documento di identità del partecipante** (in caso di persona delegata sono necessari il documento di identità del delegante e del delegato);
- **l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link** per la partecipazione.

La Stazione appaltante procederà a diramare ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica indicato, il link contenente l'invito a partecipazione alla videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, il giorno e l'ora previsti per la prima seduta pubblica di gara.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno rese note con avviso sulla piattaforma telematica, nella pagina di dettaglio della presente procedura, e il concorrente vi potrà partecipare utilizzando le medesime modalità sopra indicate.

Qualora altri **soggetti non concorrenti** fossero interessati a partecipare alla seduta pubblica di gara in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, dovranno farne **preventiva richiesta** – riportante la specifica dicitura "RICHIESTA DI INVITO A VIDEOCONFERENZA - NON CONCORRENTE", seguita dall'indicazione dell'oggetto completo dell'appalto e dalla data ed ora fissate per la seduta pubblica di gara – inviando **entro il giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della seduta pubblica di gara** una richiesta all'indirizzo **settore.gare@unimi.it** contenente:

- **il nominativo della persona** che prenderà parte alla seduta pubblica, corredata di un documento di identità con foto riconoscibile;
- **l'indirizzo di posta elettronica** al quale la Stazione appaltante potrà inviare l'invito per la videoconferenza.

In ogni caso si precisa che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs 36/2023, il diritto di accesso è differito, per le offerte, al provvedimento di aggiudicazione; pertanto, non sarà possibile, per l'operatore che partecipa alla seduta, visionare il contenuto delle offerte potendo assistere esclusivamente alla verifica formale delle stesse.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **25/11/2024, ore 14.30**, e si svolgerà attraverso l'uso della piattaforma Microsoft Teams.



Eventuali variazioni relative alla data/ora di tale seduta saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

È possibile, per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di gara appositamente nominato, nella prima seduta pubblica virtuale, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del Codice. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Precisamente, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione appaltante si riserva in ogni fase della procedura la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto auto-dichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del "Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", emanato con Decreto Rettorale rep. 5282/2019 del 20/12/2019.

La commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.



La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21 APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e successivamente all'individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.



L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La Stazione appaltante procede con la valutazione della congruità sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi alla componente tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove le offerte ammesse siano almeno cinque.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi, se del caso, della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine che fin d'ora si prevede essere di 5 giorni, fatta salva la possibilità di assegnazione di un termine superiore qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione.

Il RUP, con il supporto eventuale della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando per il riscontro un termine perentorio di 3 giorni, o un termine superiore ove ritenuto maggiormente congruo.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.



L'Amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione si propone con la presente gara, come esplicitati nei relativi atti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e del rispetto dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 110, comma 5 lett. d) del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. c) del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante e ai fini della stipula del contratto, sarà richiesta la seguente documentazione:



- **Certificati** (in originale o copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo, per la comprova del possesso dei requisiti speciali di cui al punto 6.2.2 e 6.2.3. del presente Disciplinare;
- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- **polizza RCT/RCO**: copia di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
- **dichiarazioni e documentazioni finalizzate alla richiesta di informazione antimafia**, da inviare a cura della Stazione appaltante alla competente Prefettura (ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. 218/2012);
- **dichiarazioni relative agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 cui è sottoposto il contratto;
- **In caso di RTI**, atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel quale le Imprese aggiudicatrici conferiscono ad una di esse il mandato di esercitare la funzione di capogruppo, specificante che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'Università degli Studi di Milano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura riferentesi all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto. Tale atto dovrà riportare l'esatta indicazione delle prestazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese interessate;
- **copia del Capitolato di gara sottoscritto**;
- **in caso di subappalto**, l'aggiudicatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante, all'indirizzo del Responsabile del procedimento, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate.

L'aggiudicatario dovrà inoltre:

- trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 al fine di permettere alla Stazione Appaltante di procedere con le opportune verifiche mediante richiesta specifica agli Enti competenti;
- trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;
- trasmettere la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/11.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni **sub-contratto** che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.



L'aggiudicatario dovrà depositare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto i **contratti continuativi di cooperazione**, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Se la **stipula del contratto** non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della stazione appaltante.

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.



26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

- Responsabile Unico del progetto: Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria dell'Università degli Studi di Milano.
- Responsabile per la fase di affidamento: Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare, Direzione Centrale Acquisti
- Referenti della procedura amministrativa: Responsabile dell'Ufficio Giuridico Appalti e Programmazione Fabbisogni (crislian.campanati@unimi.it); dott.ssa Francesca Odelli – Ufficio Gare Servizi – Direzione Centrale Acquisti (francesca.odelli@unimi.it – tel. 02 50312192) – dott.ssa Marina Pase – Ufficio Gare Servizi – Direzione Centrale Acquisti (marina.pase@unimi.it – 02 503 12191) - settore.gare@unimi.it – unimi@postecert.it - dott.ssa Francesca Pastò, email francesca.pasto@unimi.it, Settore Gare, Direzione Centrale Acquisti settore.gare@unimi.it.

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
La Responsabile delegata
Dott.ssa Fabrizia Morasso

Allegati:

- Domanda partecipazione (all. 1);
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 36/2023 (all. 1bis);
- Informativa Privacy (all. 2);
- Patto di integrità (all. 3);
- Schema di contratto (all. 4);
- Modello offerta economica (all. 5)
- Documento di gara unico europeo (file XML).